



CITTA' DI LECCE
Settore Urbanistica

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
ADEGUATO ALLA L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016**

SOMMARIO

ART. 1 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

ART. 2 COMPOSIZIONE

ART. 3 DURATA IN CARICA E DECADENZE

ART. 4 FUNZIONAMENTO

ART. 5 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE'

ART. 6 INCOMPATIBILITA'

ART. 7 VERBALIZZAZIONE

ART. 8 INDENNITA'

ART. 9 NORME DI RINVIO

ART. 1 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1.1 La Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Lecce è istituita ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n° 20/09, come modificata dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 28/2016 in attuazione dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali).

1.2 Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni

ART. 2 COMPOSIZIONI

2.1 La Commissione è composta da n. 5 figure esterne all'amministrazione in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie e forestali e deve includere una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale, scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione che sarà effettuato a cura del settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. Considerato che il territorio della Città è interessata da zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), del Codice, il membro archeologo, partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

ART. 3 DURATA IN CARICO E DECADENZE

3.1 La Commissione durerà in carica per un periodo non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

3.2 Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il mandato si intende prorogato di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore a giorni sessanta dalla scadenza.

3.3 I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, il quale provvederà a nuova nomina attingendo dai curricula pervenuti a seguito di avviso pubblico.

3.4 I componenti decaduti o dimissionari devono essere sostituiti da soggetti aventi lo stesso profilo professionale, entro quarantacinque giorni dalla data di decadenza o dal ricevimento della lettera di dimissioni.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

4.1 La commissione si riunisce in via ordinaria minimo ogni 15 giorni e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, con almeno 24 ore di anticipo su richiesta del Sindaco o del Responsabile del Procedimento ed al fine del suo funzionamento avrà un presidente (nominato a maggioranza tra i componenti la commissione stessa) ed un segretario verbalizzante. I lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore.

4.2 Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4.3 La seduta è convocata dal responsabile del procedimento, con nota contenente l'ordine del giorno e l'elenco delle istanze da esaminare, almeno tre giorni prima a mezzo fax o posta elettronica certificata. La convocazione della Commissione può avvenire per auto-convocazione da riportarsi sul verbale dell'ultima seduta

4.4 Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4.5 Le riunioni avranno validità con la presenza di almeno tre componenti e l'assenza ingiustificata a tre commissioni consecutive comporterà la decadenza del componente.

4.6 Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non anche alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

4.7 E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

ART. 5 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

5.1 La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione della formale richiesta;

5.2 La Commissione esprime il proprio parere non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice di cui al D.Lgs. n° 42/2004, ma anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 89 e seguenti delle N:T:A del P.P.T.R., con esclusione dell'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167 del citato Codice.

5.3 La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di 20 giorni (20gg) dettati dall'art. 8, co. 1 della L.R. n. 19/2015.

5.4 In ogni seduta la Commissione dovrà, comunque, garantire l'esame delle pratiche pervenute, procedendo secondo l'ordine cronologico della data di presentazione dell'istanza delle singole pratiche

ART. 6 INCOMPATIBILITA'

6.1 I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali in questo Comune

ART. 7 VERBALIZZAZIONE

7.1 Il segretario della commissione redige il verbale della seduta

7.2 Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento della pratica o dell'argomento puntuale trattato; il parere espresso con relativa motivazione o la richiesta d'integrazione o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri eventuali dichiarazioni di voto.

7.3 Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate senza diritto al voto da un dipendente comunale nominato dal Dirigente del Settore Urbanistica.

ART. 8 INDENNITA'

8.1 Ai componenti la Commissione, sarà riconosciuta una indennità per ogni seduta pari ad un gettone di presenza di importo di euro 100,00 onnicomprensivo di irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connesso.

ART. 9 NORME DI RINVIO

9.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.